

**Civile Ord. Sez. 6 Num. 18918 Anno 2019**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE**

**Relatore: RUBINO LINA**

**Data pubblicazione: 15/07/2019**

### **ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 11681-2018 R.G. proposto da:

CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI PALIANO SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato DARIO ANDREOLI, che lo rappresenta e difende;

**- ricorrente -**

**contro**

STURVI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA PAPI, che lo rappresenta e difende;

**- resistente -**

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di FROSINONE, depositata il 07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO, che

3260  
19  
L.R.

sollecita l'accoglimento del ricorso, ordinando la prosecuzione del processo sospeso.

La Corte,

**- esaminato**

il ricorso per regolamento di competenza proposto da Credito Cooperativo – Cassa Rurale ed Artigiana di Paliano soc. coop. nei confronti di Maurizio Sturvi, avverso l'ordinanza in data 7 marzo 2018 con la quale il Tribunale di Frosinone ha disposto la sospensione del procedimento civile avente ad oggetto l'azione di risarcimento danni promossa dalla Cassa verso lo Sturvi, per l'attività finanziaria da questi illegittimamente svolta nei confronti del pubblico, quando rivestiva la carica apicale di presidente del c.d.a della Banca, pendendo procedimento penale per i fatti per cui è causa;

**-rilevato**

che la ricorrente segnala che nel caso di specie non sussisterebbero i presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c., avendo avuto la banca l'opportunità di costituirsi parte civile nel procedimento penale ed avendo liberamente scelto di non costituirsi ivi, e mancando ogni pregiudizialità della decisione da prendersi in sede penale rispetto al giudizio civile.

**vista**

- la relazione del Procuratore Generale che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per regolamento di competenza;

**ritenuto**

che il ricorso appare fondato, sulla base delle condivisibili osservazioni del Procuratore generale: in base all'attuale formulazione degli artt. 75 e 652 c.p.p. il rapporto tra giudizio penale e giudizio civile è improntato ai principi di autonomia e separazione. In materia di rapporti tra giudizio civile e penale, l'art. 652 c.p.p., innovando rispetto alla disciplina di cui al

previgente sistema, fondato sulla prevalenza del processo penale su quello civile, si ispira al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo come regola generale che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorché l'azione civile, ex art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto (Cass. n. 15470 del 2018).

Esiste peraltro una residua area di rilevanza della pregiudizialità penale, che conduce alla necessità di sospendere il giudizio civile finché quello penale non sia definitivamente terminato, in base a quanto dispongono gli artt. 295 cod. proc. civ., 654 cod. proc. pen. e 211 disp. att. cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricollegghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicitare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile. Pertanto, per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale (in questo senso, Cass. n. 27787 del 2005; Cass. n. 15641 del 2009; Cass. n. 25822 del 2010; Cass. n. 6834 del 2017).

Nel caso di specie però l'accertamento in sede penale di una eventuale responsabilità in capo allo Sturvi, per aver svolto una illecita attività finanziaria in proprio, parallela a quella istituzionale, avvalendosi proprio del suo ruolo istituzionale, e causando così all'istituto di credito un danno all'immagine, non costituisce presupposto necessario perché la banca possa promuovere nei suoi confronti l'azione generale di risarcimento dei danni, per il pregiudizio che le ha provocato nella sua scorretta gestione dei capitali affidatigli dai clienti della banca, trattandosi non di un rapporto di pregiudizialità necessaria, ma di una semplice comunanza di fatti tra i due giudizi.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, revoca la sospensione del giudizio e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Frosinone per la prosecuzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2019

**Il Presidente**